



CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. _____

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP.)

(Legge Regionale del Veneto 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni)

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2017 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale del Veneto 2/4/96, n°10 e successive modifiche ed integrazioni.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART.2 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2/4/96, N°1).

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Sono ammessi i cittadini di altri stati e gli apolidi titolari di carta di soggiorno; oppure regolarmente soggiornanti ed in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27, L. 189/02);
- a bis) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a ter) titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 9 gennaio 2007, n. 3;
- a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (art. 13, L.R.V. n. 55/2012);
- a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a presentare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano o prestino servizio nella provincia di PADOVA, ovvero risiedano nella provincia, ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune cui si riferisce il bando non superi, in questa ipotesi, i 90 chilometri;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (pari, per il 2016, ad € 6.524,57), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazione di proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, purché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) in misura non superiore ad € **24.850,00** (art. 2, lett. e) della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 11 della L.R.V. n. 18/2006). Il è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5/8/78 n. 457, come sostituito dall'art 2, comma 14, del decreto legge 23/1/82, n. 9 convertito con modifiche dalla legge 25/3/82, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modifiche, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del decreto medesimo, di tutti i componenti dello stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 05/08/1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60 per cento.

Esempio: i seguenti nuclei familiari possono partecipare al concorso solo se godono di un reddito reale complessivo non superiore ai seguenti limiti:

| Numero componenti il nucleo familiare | Numero figli a carico | Limite reddito da lavoro dipendente | Limite reddito per altri tipi di reddito |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 0 figli a carico | € 41.416,67 | € 24.850,00 |
| 2 | 0 figli a carico | € 41.416,67 | € 24.850,00 |
| 2 | 1 figlio a carico | € 41.933,13 | € 25.366,46 |
| 3 | 1 figlio a carico | € 42.449,59 | € 25.882,92 |
| 4 | 2 figli a carico | € 42.966,05 | € 26.399,38 |
| 5 | 3 figli a carico | € 43.482,51 | € 26.915,84 |
| 6 | 4 figli a carico | € 43.998,97 | € 27.432,30 |

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

(*) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui il comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata istaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nati, nel qual caso va allegata alla domanda idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f), g), da parte degli altri componenti del nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tal momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché aggravato dal diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2/4/96 N. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria d'assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE


- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:
 - 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
 - 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;
 - 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;(il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal);
- 2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superiori l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
- 3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
- 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5 (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);
- 6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di entrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- 7) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
- 8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
- 9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 9 bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della Legge Regionale 10/96: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di punti 5;
- 10) condizioni stabilite con delibera del consiglio comunale n. 54 del 26/11/2014 in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio, ai sensi del punto 10, dell'art. 7, della L.R. V. 10/96: punti da 1 a 8;
 - presenza nel nucleo familiare di persone svantaggiate con problemi psico-sociali correlati allo stato di disabilità, malattia mentale o fisica in fase acuta o assestata con postumi permanenti, la cui condizione, attestata dai competenti servizi socio sanitari dell'U.L.S.S. o dai competenti Uffici dei Servizi Sociali del Comune, risulti:
 - lieve: punti 1;
 - importante: punti 2;
 - nucleo familiare che non dispone di alloggio, precedentemente residente nel territorio comunale, ospite di strutture residenziali comunitarie e/o alberghiere da più di sei mesi, seguito con uno specifico programma di reinserimento sociale dai servizi socio sanitari dell'U.L.S.S. o dei competenti Uffici dei Servizi Sociali del Comune: punti 1;
 - nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età inferiore ai 35 anni: punti 2;
 - incidenza del canone di affitto sul reddito del nucleo familiare (determinato come previsto dalla L.R. in materia ERP) attribuendo fino ad un massimo di punti 3, suddivisi nel seguente modo:
 - incidenza del canone di affitto sul reddito pari o superiore al 10% e fino al 20% del reddito convenzionale: punti 1,
 - incidenza del canone di affitto sul reddito superiore al 20% e fino al 30% del reddito convenzionale: punti 2,
 - incidenza del canone di affitto sul reddito superiore al 30% del reddito convenzionale: punti 3;
 - nuclei familiari residenti nel comune di Piazzola sul Brenta (con residenza continuativa), alla data di pubblicazione del bando:
 - da 10 a 15 anni: punti 2
 - da 15 e un giorno a 20 anni: punti 3
 - oltre 20 anni: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

Nel caso ove ricorrono più fattispecie tra quelle sopraelencate al punto 10), comunque il punteggio attribuito non può superare punti 8.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

- 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuto a:

- 
- 1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dell'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30/12/72, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
 - 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno 2 unità: punti 2;
 - 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
 - 1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;
- la condizione di cui al numero 1) della presente lettera non è richiesta quando la situazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.
- 2) Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
- 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14: punti 1;
 - 2.2.2) da più di tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
 - 2.2) abitazione in alloggio antigenico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma n. 4), lettera b) del DPR 30/12/072 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
 - 2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2), della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito **modello disponibile presso il Comune**.

I concorrenti già inseriti nella graduatoria formatasi in esito al precedente bando devono comunque ripresentare la domanda al fine dell'inserimento nella nuova graduatoria. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). La domanda deve essere **bollata con marca da bollo da € 16,00**.

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (figli nati, abitazione in un alloggio improprio o con barriere architettoniche per portatori di handicap, o sovraffollato o antigenico, ecc). Il richiedente dichiarerà sotto la propria personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione. L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate al Comune corredate dai documenti previsti al precedente punto 3) entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 29/10/2017 per i residenti in Italia, ed entro 45 (quarantacinque) giorni e cioè entro il giorno 13/11/2017 per i residenti all'estero (nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo di plico postale, farà fede la data di timbro postale).

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) dalla Legge Regionale del Veneto n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della Legge Regionale del Veneto n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente capoverso, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96.

IL RICORSO DOVRA' ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge Regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con ordinanza del Capo Area Tecnica, dopo la verifica della permanenza in capo all'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della citata Legge Regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lett. A) e B), della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 14 della L.R.V. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.

7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato e applicato con le modalità di cui all'art. 18 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge Regionale del Veneto n. 18/2006.

Piazzola sul Brenta lì, 29/09/2017



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Sportello Unico per l'Edilizia
dott. Gianni bozza